

La Corte, riunita nella camera di consiglio ex art. 380 bis 1 del 20/1/2017, udita la relazione del consigliere Antonello Cosentino,

rilevato che:

Maria Viscoli ha proposto ricorso, sulla scorta di cinque motivi, per la cassazione della sentenza con cui il tribunale di Genova, confermando la sentenza del giudice di pace della stessa città, ha rigettato l'opposizione da lei proposta avverso due ordinanze-ingiunzione emesse dal prefetto di Genova relativamente a due violazioni del disposto dell'articolo 7, comma 14, cod. strada, addebitate alla opponente per essere transitata, il 5 ed il 12 maggio 2010, in zona a traffico limitato del Comune di Genova;

che il prefetto di Genova ha resistito con controricorso;

considerato che:

con il secondo motivo di ricorso si assume, tra l'altro, che il tribunale genovese avrebbe errato nel rigettare il motivo di appello con cui la Viscoli aveva chiesto l'annullamento delle ordinanze-ingiunzione opposte sul presupposto della necessaria disapplicazione delle ordinanze comunali istitutive della zona a traffico limitato, in ragione della dedotta incompetenza dell'organo che le aveva adottate (il Sindaco, invece che il Dirigente amministrativo di settore);

la rilevanza della suddetta questione rende opportuna la rimessione della causa alla pubblica udienza;


tale remissione non può ritenersi preclusa dall'assenza di una disposizione che preveda esplicitamente la possibilità di rimettere alla pubblica udienza una causa chiamata davanti alle sezioni ordinarie in camera di consiglio, giacché nulla osta all'applicazione analogica alle sezioni ordinarie della disposizione dettata per la sezione di cui al primo comma dell'articolo 376 c.p.c. dall'ultimo comma dell'articolo 380 bis c.p.c. (*"Se ritiene che non ricorrano le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), la Corte in camera di consiglio rimette la causa alla pubblica udienza della sezione*

semplice") ed anzi tale applicazione analogica appare imposta dal principio per cui il Collegio non può essere vincolato - nell'apprezzamento della rilevanza delle questioni presentate da un ricorso e della conseguente opportunità che lo stesso venga trattato in pubblica udienza - dalla valutazione al riguardo operata dal presidente della sezione ai sensi dell'ultima parte del primo comma dell'articolo 377 c.p.c..

P.Q.M.


La Corte rimette alla causa alla pubblica udienza e rinvia a nuovo ruolo.  
Così deciso in Roma il 20 gennaio 2017

Il Presidente  
Stefano Petitti



Il Funzionario Giudiziario  
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Roma, 06 MAR. 2017



Il Funzionario Giudiziario  
Valeria NERI